

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

60.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 APRILE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		ANDÒ ed altri: Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la pubblica amministrazione (2709);	
Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (2844);		VIOLANTE ed altri: Modifiche alle norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione (2793)	3
Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (2845);		RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	3, 5, 6, 9
TRANTINO ed altri: Modifica dell'articolo 321 del codice penale concernente il corruttore per atto dovuto (410);		BONFIGLIO ANGELO	4, 6
AZZARO ed altri: Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione (1780);		MACIS FRANCESCO	3, 4, 5, 6
		NICOTRA BENEDETTO VINCENZO	5
		ONORATO PIERLUIGI	6, 7, 8, 9
		PONTELLO CLAUDIO, <i>Relatore</i>	9
		RIZZO ALDO	9
		VIOLANTE LUCIANO	8

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI,
Segretario, legge il processo verbale della
seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione dei disegni di legge: Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (2844); Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (2845); e delle proposte di legge: Trantino ed altri: Modifica dell'articolo 321 del codice penale concernente il corruttore per atto dovuto (410); Azzaro ed altri: Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione (1780); Andò ed altri: Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la pubblica amministrazione (2709); Violante ed altri: Modifiche alle norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione (2793).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata dei disegni di legge: « Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione »; « Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Trantino ed altri: « Modifica dell'articolo 321 del codice penale concernente il corruttore per atto dovuto »; Azzaro ed altri: « Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione »; Andò ed altri:

« Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la pubblica amministrazione »; Violante ed altri: « Modifiche alle norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione ».

Ricordo che in questa seduta si riprende la discussione sull'articolo 1 del disegno di legge n. 2844, scelto quale testo base.

FRANCESCO MACIS. Signor presidente, mi auguro che l'assenza del ministro non provochi un'interruzione del discorso che in qualche modo verrà iniziato proprio sulla base di una presa di posizione del rappresentante del Governo.

Nella seduta di ieri egli ci aveva infatti invitato a riconsiderare l'opportunità di adottare il testo dell'articolo 1 del disegno di legge, accantonando l'ipotesi contenuta nell'emendamento del relatore. Mi pare che sulla base di tale proposta l'onorevole Felisetti avesse dichiarato di attestarsi sulla stessa posizione.

Ripetendo quanto ho già avuto occasione di dire in sede di Comitato ristretto — me ne scuso con i colleghi, che hanno già ascoltato la mia opinione — desidero esprimere il mio pensiero: l'articolo 1 del disegno di legge è, a mio avviso, estremamente chiaro nella sua formulazione, semplice e tale da non porre alcun problema. Esso rappresenta una netta cesura rispetto al passato, non considerando il peculato per distrazione così come oggi viene inteso.

Fatta questa considerazione, che mi pare fosse condivisa, ne aggiungerei una altra: i comportamenti oggi perseguiti come peculato per distrazione non possono essere del tutto esentati da pena. Esistono, infatti, delle forme di peculato per distrazione da considerare al pari di quel-

lo per appropriazione: se mi approprio della somma di cui ho la disposizione immediata o se lo faccio firmando un atto amministrativo, credo che la sostanza non cambi, così come non cambia se attraverso un atto amministrativo destino quella somma a mio cognato o a mio fratello.

ANGELO BONFIGLIO. A mio avviso, la fattispecie di peculato per distrazione attiene ad un ordine di idee completamente diverso rispetto a quello cui fa riferimento l'onorevole Macis, configurando un'ipotesi di peculato per appropriazione a favore di terzi.

FRANCESCO MACIS. Non voglio contestare questa convinzione; desidero soltanto richiamare la giurisprudenza — certamente nota all'onorevole Bonfiglio — secondo la quale determinati atti amministrativi a favore di terzi costituiscono distrazione. Il collega Rizzo mi ha subito dato la documentazione relativa, ma credo non sia il caso di annoiare i colleghi con queste citazioni.

A mio avviso — ma questa era opinione comune nell'ambito del Comitato ristretto — il problema davanti al quale ci troviamo riguarda un'esatta definizione dell'ambito della distrazione. In tal senso, l'espressione « ... ne dispone a favore di soggetti privati, procurando un ingiusto profitto ... », contenuta nell'emendamento del relatore, risponde proprio all'esigenza di tipizzare tale figura, in quanto vi sono degli atti di disposizione diversi dall'appropriazione che vanno ricompresi nell'ipotesi del peculato.

Il ministro ci dice: badate che, con questa indicazione, corriamo il rischio di fare entrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta. Capisco che questa è una preoccupazione giusta e che si richiama l'articolo 1 per affermare che il peculato è quello per appropriazione. Detto questo, però, signor presidente (e vengo ad una questione relativa anche al modo con il quale dobbiamo proseguire nei nostri lavori, perché, essendo in sede le-

gislativa, dovremo passare ai voti su argomenti molto delicati), dobbiamo preoccuparci di come queste ipotesi vengono « ripescate » e di come vengono considerati comportamenti sanzionati penalmente.

Che questa preoccupazione non sia soltanto mia e dei colleghi del Comitato ristretto, ma anche dello stesso ministro proponente, è dimostrato dalla lettura dell'articolo 9 del disegno di legge del Governo. Esso, infatti, al primo comma, definisce l'abuso di ufficio ai fini patrimoniali e, al secondo comma, aggiunge che, « se l'atto illegittimo consiste nella distrazione di denaro o di altra cosa mobile di cui il pubblico ufficiale abbia il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio, la pena è della reclusione da tre a sei anni ». Vi è quindi la riproposizione della condotta del peculato per distrazione nell'ambito della nuova figura dell'abuso d'ufficio a fini patrimoniali.

Il lavoro del Comitato ristretto e le proposte del relatore come hanno consentito di superare questo problema? Devo dire che l'ipotesi contenuta nell'articolo 9 di cui sopra era stata abbastanza criticata perché ripropone la distrazione in termini non tipizzanti, in modo indeterminato, mentre il problema che avevamo di fronte era quello di determinare una condotta chiara e precisa dell'amministratore. Tra l'altro, al terzo comma, si prevede che non vi sia punibilità nel caso di una condotta diretta unicamente al fine di procurare profitto alla pubblica amministrazione. Si vuole quindi dare al magistrato un potere assai più penetrante di quello che oggi gli è attribuito, non muovendosi pertanto nel senso di stabilire i limiti tra potere giudiziario e pubblica amministrazione. Mi era parso che il modo per superare il problema fosse quello di andare a recuperare l'ipotesi del peculato per distrazione attraverso l'emendamento Pontello all'articolo 1, tipizzando meglio, inoltre, l'abuso di ufficio a fini patrimoniali, facendone un reato di danno con una fattispecie molto più precisa.

Di fronte alla proposta del ministro non abbiamo nessuna obiezione di principio, non vogliamo fare nessuna « guerra di religione ». Se si vuole tornare all'articolo 1 del disegno di legge governativo, non siamo contrari; il problema che ci si presenta è di come debbano essere ricomprese le ipotesi che costituiscono reato al pari del peculato per appropriazione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. C'è l'articolo 9 del disegno di legge del Governo.

FRANCESCO MACIS. Non credo che questo fosse l'intento del ministro. Si tratta, dunque, di recuperare queste ipotesi, anche se, forse, potremmo pensare ad una ipotesi autonoma. A questo punto, signor presidente, desidero formulare una proposta sul metodo con cui dobbiamo lavorare. Credo che non possiamo andare avanti nell'esame dell'articolato senza avere una visione precisa di come devono essere definite le strade da seguire. Su questo, signor presidente, vorrei chiedere il suo parere in quanto è lei che dirige i lavori di questa Commissione: mi domando, cioè, se possiamo approvare in linea di massima l'articolo 1, o se possiamo accantonarlo, per passare ad esaminare il reato di abuso o un'ipotesi di reato autonoma. Dico subito che il nostro gruppo ha già lavorato a questo proposito ed è in grado di presentare un articolo aggiuntivo che preveda un'ipotesi autonoma di peculato per distrazione. Preannuncio la presentazione di tale articolo aggiuntivo, che è così formulato:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Peculato per distrazione).

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro

o altra cosa mobile altrui la distrae a favore proprio o di altro soggetto privato così procurando un ingiusto profitto a sé o ad altri è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena diminuita fino ad un terzo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o altra cosa mobile specificamente vincolata per legge o per atto di altro ente pubblico al perseguimento di una determinata finalità la distrae per il conseguimento di un fine pubblico diverso.

PRESIDENTE. Onorevole Macis, non possiamo procedere con approvazioni in linea di massima. Tuttavia ritengo che le sue osservazioni abbiano un certo fondamento in relazione all'articolo 1 che non può essere ovviamente preso in considerazione se non anche alla stregua degli articoli 2 e 9 ad esso strettamente collegati. Ritengo che effettivamente, in tema di peculato, sia necessario un chiarimento di ordine generale nel corso di questa stessa discussione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Ma, signor presidente, stiamo discutendo dell'articolo 1: non possiamo parlare di altro.

PRESIDENTE. Onorevole Nicotra, le materie sono strettamente collegate. Nel disegno di legge del Governo il peculato per distrazione non è compreso nell'ambito della nuova configurazione del peculato; in parte è inserito nell'articolo 9, che disciplina il reato di abuso.

Ritengo dunque che nella discussione sull'articolo 1 si possa intervenire su argomenti che abbiano connessione con esso. Indubbiamente l'emendamento preannunciato dall'onorevole Macis ha connessione con l'argomento di cui stiamo discutendo e pertanto penso che egli debba avere la possibilità di parlarne in questa fase.

FRANCESCO MACIS. Per facilitare la comprensione della proposta di modifica da me presentata, vorrei delineare gli elementi essenziali.

Con il primo comma, si recupera l'ipotesi suggerita dall'emendamento Pontello relativa alla disposizione in favore di un soggetto privato, ipotesi che si vuole eliminare dall'articolo 1.

Al secondo comma si configura come peculato per distrazione quello concernente una somma di denaro o altra cosa mobile avente una destinazione vincolata in base a legge o atto amministrativo, destinazione che viene dirottata per il perseguimento di altra finalità della pubblica amministrazione.

In buona sostanza, il peculato per distrazione, oggi così esteso e così indeterminato, verrebbe tipizzato nelle due ipotesi: nell'atto di disposizione della somma di denaro o di altra cosa mobile di cui il pubblico ufficiale ha possesso in favore di un soggetto privato al fine — e solo al fine — di trarre ingiusto profitto, oppure nella forma attenuata della distrazione per una finalità diversa quando, e solo quando, essa sia stata stabilita con legge o atto di altra pubblica amministrazione.

PIERLUIGI ONORATO. Non avendo partecipato ai lavori del Comitato ristretto, incontro a volte una certa difficoltà nel cogliere il senso dei problemi che, già trattati in quella sede, vengono riproposti nell'ambito della presente discussione.

Credo sia comunque utile per tutti fare il punto della situazione, discutendo sull'articolo 1 e su quelli connessi, poiché ho l'impressione — a giudicare anche dall'andamento della discussione di ieri — che qualche equivoco possa correre nel corso di questa discussione.

Intervenendo sull'articolo 1, cercherò di considerare i problemi da risolvere.

Il primo, pressoché già risolto, riguarda l'assorbimento della fattispecie della malversazione. L'unificazione dei due reati trova infatti una sua giustificazione, dal momento che qualificante dal punto

di vista penale non è la proprietà della cosa sottratta — se cioè essa appartenga alla pubblica amministrazione o ad altro soggetto — ma il fatto che il pubblico ufficiale se ne appropri, ne disponga o la distrugga.

Un punto su cui occorre introdurre qualche elemento di chiarezza riguarda la struttura dei reati di peculato e di abuso.

Mentre, infatti, nel disegno di legge il peculato è configurato come reato di pura condotta, nell'emendamento del relatore esso viene strutturato come reato di evento; quindi, nel primo caso il reato è integrato con la semplice appropriazione al fine di procurarsi un profitto, nel secondo caso invece il reato è integrato solo quando all'appropriazione si accompagna il conseguimento del profitto, per cui l'evento naturalistico del profitto entra a far parte della struttura dello stesso.

Allo stesso modo, l'abuso è configurato nel disegno di legge come reato di pura condotta — consistente nell'atto illegittimo compiuto attraverso uno sviamento delle proprie funzioni — laddove nell'emendamento del relatore a tale comportamento si aggiunge il conseguimento del profitto.

Non si tratta quindi di scegliere tra reato di danno e reato di pericolo, ma tra reato di condotta e reato di evento; questa distinzione è importante, poiché nel progetto di legge governativo i due reati, oltre ad essere di pura condotta, sono di danno.

ANGELO BONFIGLIO. E quindi di evento!

PIERLUIGI ONORATO. In senso naturalistico! Ma il reato è di danno — dicevo — perché, nell'ipotesi prospettata dal disegno di legge, il perfezionamento della fattispecie attraverso la condotta posta in essere al fine di procurarsi un profitto integra una lesione dell'interesse protetto, che è il corretto funzionamento della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Quello è l'evento nella concezione giuridica.

PIERLUIGI ONORATO. Per capirci, sto usando quella sistemazione dommatica corrente che adopera il concetto di evento solo in senso naturalistico. Non si tratta quindi di reato di pericolo e ci tengo a sottolinearlo perché c'è anche in me la preoccupazione di evitare tale tipo di reato.

Nella giurisprudenza che ho consultato, tra i delitti contro la pubblica amministrazione è considerato reato di pericolo soltanto l'interesse privato; infatti, quando un pubblico ufficiale prende interesse, si dice che il reato è di pericolo perché prendere un interesse privato di per sé costituisce reato, anche se non c'è lesione del bene protetto (cioè del corretto funzionamento della pubblica amministrazione).

Concordo sull'esigenza di far sì che il reato di pericolo si trasformi in un reato di danno, in un reato di offesa vero e proprio.

Credo che si tratti di privilegiare il reato di offesa al bene protetto rispetto al reato di mera disobbedienza: interessa la violazione sostanziale dell'interesse oggetto della tutela penale, non la mera trasgressione formale.

Anche nel progetto governativo le fattispecie di abuso, sia a fini patrimoniali sia a fini non patrimoniali, pur essendo reati di pura condotta, sono fattispecie di danno; infatti nella stessa condotta, nello stesso sviamento del potere amministrativo attraverso il quale si compie l'atto illegittimo, si ha una lesione del bene oggetto della tutela penale, cioè una lesione della corretta amministrazione.

Secondo me questa prospettazione serve per stabilire quale delle ipotesi oggetto della nostra discussione deve essere scelta.

Sono dell'avviso di scegliere una formulazione e quindi una struttura del reato configurato come un reato di condotta; il fine del conseguimento del profitto deve, cioè, non entrare nella fattispecie, nel senso che non deve costituire elemento materiale della struttura del reato.

È chiaro che nel progetto governativo è anticipata la soglia della consumazione del reato e quindi la soglia della punibi-

lità. Nella formulazione del relatore invece questa soglia è posticipata. Ciò, a mio avviso, non va bene per una ragione politica ed una tecnica.

La ragione politica avverte che abbiamo gli occhi del paese puntati su di noi; si tratterebbe di un'attenuazione della tutela penale se si configurasse un reato di evento al posto di quello di condotta. Secondo la proposta del relatore, se un pubblico ufficiale compie un'azione amministrativa scorretta, senza però conseguire il profitto, potrà essere tutt'al più incolpato di tentativo di reato: questa è una forma di attenuazione del controllo penale sulla pubblica amministrazione, che credo sia politicamente insostenibile.

La seconda ragione è di carattere tecnico: il conseguimento del profitto non deve essere elemento della struttura del reato perché, in fondo, quel profitto attiene ad un interesse privato che niente ha a che fare con l'oggetto della tutela penale, cioè con il corretto funzionamento della funzione pubblica ed il corretto comportamento del pubblico ufficiale.

Quando un pubblico ufficiale compie un'operazione di distrazione di denaro pubblico, anche se il profitto privato non viene conseguito, vi è comunque una lesione: ecco perché questo reato deve essere considerato di condotta e di danno, e non di evento. Non si può prevedere un trattamento di favore per il pubblico ufficiale che abbia dimostrato la propria scorrettezza ed infedeltà.

Detto questo, il nostro problema è quello di scegliere la struttura del reato e non la qualificazione come reato di danno o di pericolo. Il terzo problema da affrontare — anche se è marginale — è la qualificazione di questo profitto.

Secondo la tesi del relatore si tratta di profitto ingiusto, mentre il collega Rizzo sostiene che si tratta di profitto indebito. Mi pare di ricordare che in genere il profitto ingiusto è quello *contra jus*, mentre quello indebito è senza titolo. Non voglio però dilungarmi su questa distinzione.

Mi preme invece sottolineare che il profitto non deve essere qualificato: an-

che il codice vigente parla di profitto puro e semplice. Perché infatti restringere la punibilità del comportamento illegittimo del pubblico ufficiale soltanto se il profitto è ingiusto? In un certo senso il profitto è sempre ingiusto, in quanto derivante da un atto illegittimo, indebito, che reca un *vulnus* alla correttezza della pubblica amministrazione.

LUCIANO VIOLANTE. Molto spesso assistiamo ad uno scarto fra le forme dell'atto amministrativo e le esigenze della pubblica amministrazione. Questo scarto è molto spesso colmato con atti legittimi, che raggiungono cioè una finalità legale.

I colleghi che ritengono di qualificare il profitto come ingiusto — noi siamo fra questi — vogliono dare una risposta al problema dello scarto che esiste fra la tipologia degli atti amministrativi e la necessità di rispondere ad esigenze fondamentali.

Anche l'atto illegittimo che va a profitto giusto non costituisce illecito penale: costituirà altro tipo di illecito. Questa è la ragione per la quale insistiamo perché il profitto venga qualificato come ingiusto.

PIERLUIGI ONORATO. È sicuro che nella configurazione di questi reati nel progetto governativo l'ipotesi avanzata è di penalizzare senza possibilità di esclusione?

LUCIANO VIOLANTE. Nel momento in cui non si qualifica il profitto come ingiusto, anche il profitto giusto finisce per essere penalizzato.

PIERLUIGI ONORATO. Ritengo sufficiente, per il momento, avere messo a fuoco il problema che mi riservo di approfondire ulteriormente. Non vorrei che vi fossero possibilità di depenalizzare comportamenti che in qualche modo devono essere ugualmente penalizzati: per esempio quando c'è appropriazione di risorse pubbliche mi pare che debba esserci reato di peculato anche se il profitto cui è finalizzata non sia ingiusto.

Riservandomi di intervenire sugli emendamenti in un altro momento, desidero toccare altri due punti.

Un problema notevole è quello di configurare esattamente la condotta tipica del peculato. Il disegno di legge del Governo parla di appropriazione al fine di procurarsi un profitto. L'emendamento Pontello specifica: appropriazione ovvero disposizione a favore di soggetti privati. Vorrei dire che anche la disposizione a favore di soggetti privati della cosa o del denaro di cui il pubblico ufficiale ha disponibilità in fondo costituisce appropriazione. Mi sembra, infatti, che si verifichi un'inversione del titolo del possesso di cui il pubblico ufficiale gode relativamente alla cosa o al denaro; che si abbia un comportamento *uti dominus*. Su queste considerazioni occorre riflettere, perché, se sono vere, possiamo essere d'accordo che si tratta di peculato per appropriazione e possiamo accantonare l'altro problema sollevato dal collega Macis in relazione al peculato per distrazione se, e nella misura in cui, riteniamo che tale forma di peculato non sia sufficientemente penalizzata nell'articolo 9, relativo all'abuso d'ufficio a fini non patrimoniali. Nutro dunque qualche dubbio e mi riservo di intervenire in sede di discussione sull'articolo 9.

Per quanto riguarda l'emendamento Rizzo, sono d'accordo con le critiche del collega Violante e del collega Felisetti, soprattutto in relazione alla debolezza della distinzione tra soggetti determinati e soggetti indeterminati.

Passo ora alla figura del peculato d'uso, che è stata prevista in alcuni emendamenti. Come sappiamo, la giurisprudenza considera questa figura anche sulla base del diritto vigente, mentre ora si vuole formalizzare il reato in una norma del codice. Sono d'accordo nel prevedere una forma attenuata o diversa di reato di peculato d'uso, ma in quale modo, senza operare distinzioni tra le cose fungibili e quelle non fungibili? Il peculato d'uso di denaro, per esempio, non esiste. Posso prendere un miliardo, ricavarne gli

interessi e restituirlo (è un caso che si è verificato di recente).

ALDO RIZZO. Nel caso degli interessi è peculato, non è peculato d'uso.

PIERLUIGI ONORATO. Per quanto riguarda invece il peculato di tenue valore, ho visto che sono stati presentati diversi emendamenti. In particolare, l'emendamento del relatore, collegato a un articolo successivo afferma che, se i fatti previsti dagli articoli 314, 315, 315-bis, eccetera, sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Concludo, signor presidente, ricollegandomi alle mie preoccupazioni tecniche e politiche in merito al controllo penale sulla correttezza della pubblica amministrazione.

Queste preoccupazioni non sono solo mie. L'esigenza è di razionalizzare la materia, ma senza allentare il controllo penale. Voglio notare, a questo proposito, che fra le pene principali previste nel progetto di legge governativo è scomparsa la multa. Nel progetto Pontello le pene sono diminuite ulteriormente perché vi è la configurazione del reato di evento e quindi l'arretramento della soglia di punibilità. Non vorrei, inoltre, che, come si prevede nel progetto governativo, fosse attenuata anche la pena accessoria (cioè l'interdizione dai pubblici uffici) che, a mio avviso, costituisce la pena più congrua per questi comportamenti di rilevanza penale.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Desidero ringraziare il collega Onorato per aver

affrontato questo argomento, contenuto peraltro in una proposta di legge (la cui discussione è abbinata a quella del disegno di legge governativo) relativa ai delitti contro la pubblica amministrazione, sulla quale, però, non mi sono ancora pronunciato.

PIERLUIGI ONORATO. Devo notare, comunque, che, essendo il deterrente maggiore l'interdizione dai pubblici uffici, non vorrei che, per questi reati contro la pubblica amministrazione, fosse previsto un trattamento uguale a tutti gli altri reati. La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici deve essere — come nel codice Rocco — più seria, più penetrante, cioè sempre definitiva, mai temporanea, salvo il caso in cui la pena principale sia diminuita.

Questi sono i nodi che dobbiamo affrontare relativamente agli argomenti contenuti nell'articolo 1 e a quelli ad esso connessi. Mi basta, per ora, averli messi a fuoco. È chiaro che alcune scelte, come quella della qualificazione del profitto, sono affidate alla nostra valutazione singola. Su ciò mi riservo ulteriori riflessioni.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
